

Roma, 20 dicembre 2012

AI ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE
AI COMPONENTI LA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI I COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
DEI GRUPPI PENSIONATI
AI COMPONENTI IL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI

Facendo seguito a quanto già comunicato con le precedenti circolari federali nn. 2357, 2364, 2367, 2373 e 2380 del 2012, si informa che abbiamo avuto dall'Inps i necessari chiarimenti circa il trattamento fiscale delle trattenute relative al c.d. "contributo di solidarietà", nonché ulteriori informazioni circa l'applicazione dello stesso contributo circa 2.500 posizioni pensionistiche per le quali l'applicazione della relativa trattenuta, per motivi tecnico-operativi, è stata rinviata a partire dal mese di gennaio 2013.

In particolare, l'incertezza atteneva alle modalità di deduzione dall'imponibile fiscale delle quote relative al periodo pregresso dal 1.1.2012 al 30. 11.2012. Infatti, sulla base del prospetto contenuto nella "comunicazione mensile al pensionato" che ciascun interessato può reperire sul sito dell'Istituto accedendo con i codici personali, si evince che, a differenza della quota corrente, la quota del contributo afferente al periodo pregresso non è dedotta dall'imponibile che determina la trattenuta IRPEF.

Si conferma, a questo proposito, le nostre indicazioni date nella precedente circolare n. 2380 con la quale avevamo chiarito che, per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo di solidarietà trattenuto a partire dal mese di dicembre, l'importo relativo al mese di competenza viene immediatamente dedotto dall'imponibile fiscale, mentre il rateo relativo al periodo pregresso, invece, sarà dedotto dall'imponibile fiscale in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Ed invero, come consuetudine per l'Istituto, il conguaglio fiscale verrà effettuato con la mensilità di gennaio 2013. Il CUD dell'anno 2012 sarà, naturalmente, redatto tenendo conto di questo ulteriore abbattimento fiscale.

Siamo stati inoltre informati che restano ancora in sospeso circa 2.500 prestazioni pensionistiche dirette per le quali l'applicazione del contributo avrà decorrenza a far data dal mese di gennaio 2013 per la necessità di effettuare delle verifiche su dette posizioni.

Per costoro, per la presenza di implicazioni e tecnicismi connessi alla normativa fiscale, il recupero dell'intero periodo pregresso avverrà in due sole rate con le mensilità di febbraio e marzo 2013. Analogamente ai casi precedentemente trattati, il contributo relativo al mese di competenza verrà dedotto dall'imponibile fiscale, mentre quello afferente le quote pregresse verrà effettuato in sede di conguaglio e, quindi, nel mese di gennaio 2014.

Con l'occasione abbiamo avuto notizia che con tutta probabilità l'applicazione del contributo sulle pensioni ai superstiti (indiretta o di reversibilità) avverrà con decorrenza aprile 2013. In questo caso, oltre alla trattenuta mensile relativa al contributo del mese di competenza del 2013, anche l'importo dovuto a partire da gennaio 2012 verrà recuperato mensilmente attraverso l'applicazione di un numero di rate ancora da definire ma che si presume possa essere ampio.

A tale proposito si ricorda che viene esclusa l'applicazione del contributo sui trattamenti pensionistici, il cui importo, al netto del contributo di solidarietà, sia superiore a 5 volte il trattamento minimo. Ai fini della verifica di superamento o meno di tale limite, la pensione ai superstiti viene confrontata, non nel suo importo complessivo, ma distintamente sulla base della quota di pensione afferente a ciascun beneficiario.

Riservandoci di tornare sull'argomento non appena l'Inps comunicherà notizie di maggior dettaglio sull'argomento, inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni